



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**dott. Riccardo Rosetti** - **Presidente rel.**

**dott. Gianluca Gelso** - **Giudice**

**dott. Andrea Barzellotti** - **Giudice**

nel procedimento n. 39-1/2023 ruolo p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

GIACARANDA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona della liquidatrice pro-tempore Francesca Mattei, ai fini della carica domiciliata in Tarquinia (VT) Via Delle Croci 26/A CAP 01016, domicilio digitale/PEC: francesca.matteid024@postecert.it, Numero REA VT - 126595 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 01754840567, rappresentata e difesa dall'Avv. Norberto Ventolini, (c.f.: VNTNBR70E05C773J), indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766- 1813150, fax 0766-030597) giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio



letto il ricorso proposto **GIACARANDA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è una società con sede legale in Tarquinia e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Civitavecchia;

rilevato che la ricorrente è una società sovraindebitata e in stato di insolvenza, per la quale non appare applicabile la procedura della liquidazione giudiziale, atteso che dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione del gestore nominato dall'OCC emerge trattarsi di imprenditore minore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) CCI, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che la società è titolare di un unico compendio immobiliare il cui valore non vale a coprire la somma totale costituita dalla esposizione debitoria; rilevato che la società è in liquidazione e da tempo non è più attiva e non produce ricavi utilmente destinabili al soddisfacimento dei creditori e che comunque i cespiti intestati alla società non consentono la soddisfazione dei creditori;

rilevato che a corredo della domanda – e di seguito dopo ordine di integrazione del Giudice delegato - è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Paola Peruzzi, la quale – dopo l'integrazione - ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC Avv. Paola Peruzzi;

rilevato che la ricorrente non ha chiesto che siano sottratti alla liquidazione beni e attività di sorta;

rilevato che la liquidazione del compenso dovuto al gestore della crisi nominato OCC va riservata all'esito della liquidazione e che quanto alla prededuzione trova applicazione l'art. 277, comma 2, CCI;



**P.Q.M.**

**Visto l'art. 270 CCI**

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GIACARANDA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona della liquidatrice pro-tempore Francesca Mattei, ai fini della carica domiciliata in Tarquinia (VT) Via Delle Croci 26/A CAP 01016, domicilio digitale/PEC: francesca.matteid024@postecert.it, Numero REA VT - 126595 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 01754840567;
- 2) Nomina giudice delegato il dott. Riccardo Rosetti;
- 3) Nomina liquidatore l'Avv. Paola Peruzzi;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di GIACARANDA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona della liquidatrice pro-tempore Francesca Mattei, ai fini della carica domiciliata in Tarquinia (VT) Via Delle Croci 26/A CAP 01016, domicilio digitale/PEC: francesca.matteid024@postecert.it, Numero REA VT - 126595 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 01754840567;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
  - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 9) dispone che entro il 01/04 e il 01/10 di ogni anno (a partire dal 1/10/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 10) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese (ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione all'immobile sito in Civitavecchia via dell'Unione 16 18, censita al NCEU al foglio 22, particella 30 sub 503 categoria C6 classe 3 piano S1, come meglio identificato nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

**Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC**

Civitavecchia, 11.4.2023

**Il Presidente est.**

**dott. Riccardo Rosetti**

